

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
APERTURA/CHIUSURA CANCELLI E INGRESSI  
A IMMOBILI COMUNALI  
PERIODO 01.12.2023 – 30.11.2024**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Apertura/chiusura cancelli di accesso a proprietà comunali
- Art. 3 - Apertura/chiusura ingressi di Palazzo Martinengo
- Art. 4 - Durata, importo di affidamento e valore stimato del contratto
- Art. 5 - Prescrizioni generali per il corretto espletamento del servizio
- Art. 6 - Variazioni alle modalità di espletamento dei servizi
- Art. 7 - Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore
- Art. 8 - Personale
- Art. 9 - Trattamento dei lavoratori
- Art. 10 - Rispetto normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
- Art. 11 - Stipulazione contratto
- Art. 12 - Garanzia
- Art. 13 - Verifica sul rispetto degli impegni nella erogazione delle prestazioni – Penalità
- Art. 14 - Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione
- Art. 15 - Verifica di conformità sulle prestazioni: controlli a campione
- Art. 16 - Risoluzione del contratto
- Art. 17 - Modalità di pagamento
- Art. 18 - Subappalto
- Art. 19 - Divieto cessione contratto e credito
- Art. 20 - Recesso anticipato
- Art. 21 - Sostituzioni dell'appaltatore
- Art. 22 - Rispetto normativa sulla riservatezza
- Art. 23 - Definizione delle controversie
- Art. 24 - Rinvio ad altre norme

## 1 **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

1.1 Oggetto del presente capitolato è l'effettuazione dei seguenti servizi, come meglio descritti nei successivi articoli:

### 1.1.1 ***APERTURA/CHIUSURA DEI CANCELLI DI ACCESSO AI SEGUENTI GIARDINI PUBBLICI:***

- giardini di Villa Quadrio (Biblioteca);
- giardini di via Vittorio Veneto/via Ragazzi del '99;
- campo basket di via C. Battisti;
- campo basket di via Bosatta;
- giardini sede BIM;

### 1.1.2 ***APERTURA/CHIUSURA DEGLI INGRESSI DI PALAZZO MARTINENGO;***

nonché di eventuali altre prestazioni affini o collegate che le parti contraenti si riservano di indicare all'occorrenza in atti aggiuntivi al contratto che verrà stipulato con l'operatore economico affidataria, con contestuale pattuizione delle condizioni e del prezzo supplementare da aggiungere a quello già convenuto.

1.2 L'operatore economico, nell'ambito della propria gestione aziendale, dovrà provvedere a far svolgere i suddetti servizi, a sua cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, nell'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto inoltre di quanto previsto in materia di igiene, prevenzione, sanità, sicurezza e ambiente per quanto attiene ai servizi erogati e al personale impiegato.

## 2 **ART. 2 – APERTURA/CHIUSURA CANCELLI DI ACCESSO A GIARDINI PUBBLICI**

2.1 Il servizio di cui al precedente art. 1, comma 1.1.1 è un servizio a cadenza periodica e andrà svolto negli orari e nei luoghi qui indicati:

<b><i>IMMOBILI (GIARDINI APERTI AL PUBBLICO) DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL COMUNE DI SONDRIO</i></b>	<b>CANCELLI n.</b>	<b>MATTINO APERTURA alle ore</b>	<b>POMERIGGIO CHIUSURA Immediatamente dopo le ore</b>	<b>NOTE</b>
GIARDINI VILLA QUADRIO	4	07:15	20:00	1° settembre - 8 giugno:
			20:45	9 giugno – 31 agosto: tutti i giorni
GIARDINI VIA VITTORIO VENETO/VIA RAGAZZI DEL '99	1	08:15	14:00	tutti i giorni
CAMPETTO BASKET via C. Battisti	1		19:45	1° settembre – 8 giugno: da lunedì a sabato (escluse festività)
		08:30	19:45	1° settembre - 8 giugno: domenica e festivi
		08:30	22:00	9 giugno – 31 agosto: tutti i giorni
CAMPETTO BASKET	1	08:55	19:00	1° settembre - 8 giugno:

via Bosatta				domenica e festivi
		08:55	21:30	9 giugno – 31 agosto: tutti i giorni
GIARDINO BIM (Bacino Imbrifero Montano) via l.go Mallero Diaz	1	07:55	19:20	tutti i giorni
			21:10	9 giugno – 31 agosto: tutti i giorni

2.2 Eventuali necessità di modifiche od integrazioni agli orari di cui sopra verranno comunicate con almeno tre giorni lavorativi di anticipo.

In particolare, è previsto che l'orario di chiusura dei GIARDINI VIA VITTORIO VENETO/VIA RAGAZZI DEL '99 in vigenza di contratto possa essere spostato dalle ore 14:00 alle ore 19:30.

### 3 **ART. 3 – APERTURA/CHIUSURA INGRESSI DI PALAZZO MARTINENGO**

3.1 Il servizio di cui al precedente art. 1, comma 1.1.2 è un servizio a cadenza periodica e andrà svolto presso **PALAZZO MARTINENGO** (via Perego n. 1, Sondrio) come di seguito indicato:

➤ apertura e chiusura dei seguenti ingressi:

- nei giorni feriali: portone su via Perego, porta a vetri di collegamento cortile via Dante con atrio accesso scale e via Perego, portone su via Dante con i seguenti orari:

- apertura: entro ore 7:45
- chiusura: dopo ore 19:05, entro mezz'ora

- sabato, domenica e festivi, solo portone su via Dante con i seguenti orari:

- apertura: entro ore 9:00;
- chiusura: dopo ore 19:30, entro mezz'ora
- 9 giugno – 31 agosto. tutti i giorni:
- chiusura entro le ore 21:00

3.2 Occasionalmente ed eccezionalmente, in concomitanza con eventi particolari e previa comunicazione (anche solo telefonica o via mail) con un giorno di anticipo, gli orari di cui sopra potranno subire variazioni di modesta entità.

3.3 Su richiesta del Comune, gli orari e/o le prestazioni di cui sopra potranno subire modifiche di modesta entità, comunque concordate per tempo con l'appaltatore.

### 4 **ART. 4 - DURATA, IMPORTO DI AFFIDAMENTO E VALORE STIMATO DEL CONTRATTO**

4.1 Il contratto avrà durata presunta di **12 mesi**, con decorrenza dall'**01.12.2023** e scadenza il **30.11.2024**, con possibilità di proroga come da art. 4.4.

4.2 Il valore stimato dell'affidamento ammonta, iva compresa, **€ 27.061,80 €** (euro ventisettemilazerossantuno/80) + IVA, quantificabili sia per le prestazioni di cui al precedente art. 2 (**apertura/chiusura cancelli**), sia per le prestazioni di cui al precedente art. 3 (**apertura/chiusura ingressi palazzo Martinengo**), sia con riferimento a quanto previsto dall'art. 4.4 e 4.5, sulla base di un **importo a corpo mensile di € 1.470,75 + IVA**, pari ad **€ 245,13 + IVA mensili per ogni immobile**. L'importo dell'affidamento riferito ai 12 mesi è pari a **€ 17.649,00 + iva**.

4.3 Al verificarsi dell'eventualità di cui al precedente art. 2.2, non essendo più necessario un intervento ad hoc isolato il pomeriggio, l'importo a corpo per ciascun immobile verrà ricalcolato in € 212,00, per un importo a corpo mensile pari a €1.272,00.

- 4.4 Ai sensi dell'art. 120, comma 9, d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 4.5 A norma dell'art. 120, co. 10, del D.Lgs. 36/2023 è ammessa la proroga contrattuale per un periodo di mesi 4 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente capitolato.

## **5 ART. 5 – PRESCRIZIONI GENERALI PER IL CORRETTO ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

- 5.1 Il Comune consegnerà all'affidatario le chiavi dei cancelli e degli ingressi agli immobili oggetto del presente contratto, necessarie per l'effettuazione delle prestazioni previste. L'affidatario è tenuto custodire con cura tali chiavi, evitando di affidarle, anche solo temporaneamente, a terzi non autorizzati.
- 5.2 Le chiavi potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per gli scopi indicati nel presente capitolato, salva autorizzazione espressa del Comune; in particolare, è vietato spostare, asportare o danneggiare qualsiasi oggetto presente negli stabili ed è anzi fatto obbligo all'operatore economico di adottare tutte le cautele necessarie affinché tali attività siano interdette ai terzi.
- 5.3 In caso di danni o furti verificatisi all'interno degli immobili interessati dal presente appalto a causa di cattiva esecuzione, anche solo parziale, delle prestazioni da parte dell'operatore economico, la stessa sarà ritenuta responsabile e sarà tenuta al risarcimento del danno.
- 5.4 Tutto il personale dell'operatore economico, nel corso dell'effettuazione di qualsiasi prestazione inerente al presente appalto, dovrà essere dotato di un tesserino di riconoscimento corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione.
- 5.5 Per l'effettuazione di servizi che comportino contatto con il pubblico, il personale dovrà altresì indossare un abbigliamento adeguato, esprimersi correttamente e mostrare sempre la massima disponibilità.
- 5.6 In generale, tutto il personale dovrà tenere un comportamento corretto e decoroso nei confronti di terzi, comunque tale da assicurare una ottima immagine al Comune di Sondrio.
- 5.7 L'operatore economico è tenuto a segnalare immediatamente al Comune (mediante comunicazione anche solo telefonica al Servizio comunale competente) qualsiasi situazione di pericolo o di anomalia, comunque rilevata, che richieda interventi urgenti o che comunque sia opportuno portare senza indugio a conoscenza del Comune, in particolare al fine di consentire gli opportuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili interessati dai servizi.
- 5.8 In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'operatore economico dovrà di norma, quando possibile, darne avviso al Servizio comunale competente con anticipo di almeno 48 ore. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'operatore economico che la stessa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerra, sommosse, disordini civili.
- 5.9 Tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato come a carico dell'operatore economico è da intendersi come a carico del Comune appaltante.

## **6 ART. 6 – VARIAZIONI ALLE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI**

- 6.1 Il Comune si riserva il diritto di richiedere all'operatore economico affidatario varianti di modesta entità alle modalità di espletamento dei servizi in qualsiasi momento. Le eventuali modifiche alle modalità di espletamento dei servizi verranno comunicate per iscritto dal Comune all'operatore economico con congruo anticipo, fermo restando l'equilibrio tra le prestazioni.
- 6.2 In caso di inutilizzo totale o parziale degli immobili pubblici oggetto delle prestazioni (es. per chiusura al pubblico degli spazi per ridotta frequentazione dell'utenza o per lavori di manutenzione o ristrutturazione o altro motivo ad oggi non prevedibile) il servizio non dovrà essere reso e il corrispettivo verrà ridotto proporzionalmente, fermo restando il limite del quinto d'obbligo di cui al precedente art. 4.3.
- 6.3 Tuttavia, qualora la riduzione delle prestazioni sia dovuta a ordine delle autorità superiori connesso a un'eventuale emergenza sanitaria, la variazione quantitativa non verrà imputata al quinto d'obbligo.
- 6.4 Per contro l'operatore economico non potrà, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni, addizioni o soppressioni ai servizi assunti rispetto alle previsioni contrattuali, né tanto meno agli orari stabiliti, se non di comune accordo con il Comune, pena la risoluzione del contratto.

## **7 ART 7 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

- 7.1 I servizi verranno svolti con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell'operatore economico affidatario, che in particolare assumerà:
- a) ogni onere relativo al personale e a eventuali attrezzature e mezzi occorrenti;
  - b) ogni onere relativo al possesso di eventuali licenze, permessi, autorizzazioni sanitarie e in generale l'ottemperanza di ogni adempimento necessario, richiesti da qualsivoglia disposizione prevista dalle norme di legge vigenti;
  - c) il pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione dei servizi afferenti all'appalto;
  - d) tutte le spese direttamente o indirettamente inerenti il personale e gli adempimenti relativi al presente capitolato;
  - e) senza riserve od eccezioni, ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento dell'appalto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune (ivi compresi dirigenti/dipendenti/amministratori) o a terzi, persone o cose, ivi compreso il proprio personale impiegato;
  - f) la stipulazione, prima dell'inizio dell'appalto, pena la decadenza dallo stesso, di una assicurazione cumulativa globale RCT-RCO, per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (Euro un milione/00), con un massimale per ciascun sinistro non inferiore ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00), a copertura di qualsiasi danno derivante dall'espletamento dei servizi; l'esistenza di tale polizza non libera l'affidatario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia; copia della polizza dovrà essere trasmessa al Comune entro 10 giorni dall'aggiudicazione;
  - g) la segnalazione tempestiva al Comune di ogni anomalia e/o problema inerente gli immobili/beni mobili interessati dal presente capitolato, limitatamente agli aspetti che richiedono interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o a situazioni di pericolo.
- 7.2 L'operatore economico affidatario dovrà altresì individuare e comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, i nominativi del responsabile tecnico di cui al successivo art. 8, comma 4 lett. a).

## **8 ART. 8 – PERSONALE**

- 8.1 I servizi in appalto verranno effettuati dal gestore con personale il cui organico dovrà essere sufficiente, sia per numero che per caratteristiche, a garantirne la continuità e l'efficienza.
- 8.2 I lavoratori, anche se soci dell'operatore economico, dovranno essere inseriti esclusivamente mediante assunzione a norma del CCNL. Per l'espletamento dei servizi non possono essere

utilizzate persone svantaggiate in tirocinio, in borsa-lavoro o inserite in programmi di socializzazione se non come elementi aggiuntivi finalizzati al programma di inserimento sociale concordato col servizio politiche sociali del Comune di Sondrio.

8.3 L'appaltatore si impegna inoltre:

- a) a nominare un responsabile tecnico unico quale referente per lo svolgimento di tutte le attività, indicandone la qualifica professionale; tale figura, di cui dovranno essere comunicati e aggiornati i recapiti, dovrà essere reperibile nei giorni feriali nella fascia oraria 8.00-18.00 e dovrà essere abilitata a prendere decisioni immediate per conto della operatore economico rispetto alle questioni derivanti dallo svolgimento del servizio ed alle conseguenti soluzioni, ad esempio in caso di contestazioni/osservazioni informali da parte del Comune;
- b) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e sicurezza;
- c) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti necessari alla salvaguardia delle persone coinvolte e non nella gestione del servizio;
- d) a stipulare un'adeguata polizza di assicurazione RCT-RCO, a copertura di qualsiasi danno derivante dall'espletamento dei servizi in appalto alle persone ed alle cose, per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (Euro un milione/00) e un massimale per ciascun sinistro non inferiore ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) (come da precedente art. 7.1, lettera f).

## **9 ART. 9 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**

- 9.1 L'operatore economico affidatario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive, non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'operatore economico affidatario è tenuto inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
- 9.2 Il Comune potrà richiedere all'operatore economico affidatario in qualsiasi momento l'esibizione della documentazione in materia di assolvimento degli obblighi gravanti sul datore di lavoro con particolare riferimento agli obblighi previdenziali ed assicurativi, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
- 9.3 A norma di legge nonché ai fini di cui sopra, il Comune acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo all'operatore economico affidatario sia al momento dell'aggiudicazione che prima del saldo finale, che in qualsiasi altro momento risulti opportuno al fine del pagamento dei corrispettivi dovuti (salvo il termine di validità legale del DURC).
- 9.4 Nel caso di ottenimento di DURC negativo per due volte consecutive il responsabile del progetto proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
- 9.5 Si intendono qui richiamate e pienamente operative tutte le previsioni di legge in merito all'intervento sostitutivo della stazione appaltante in materia di pagamenti di contributi dovuti e non versati e/o di retribuzioni non corrisposte. In particolare, il Comune potrà richiedere all'operatore economico affidatario di fornire immediatamente qualsivoglia documentazione/informazione ritenuta necessaria al fine di accertare i presupposti di cui all'art.

11, comma 6, d.lgs. 36/2023. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all'uopo assegnato, il Comune si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

- 9.6 In caso di ricorso a contratto di lavoro diverso da quello subordinato, qualora ammesso dalla normativa vigente, l'operatore economico affidatario dovrà comunque corrispondere al collaboratore/lavoratore un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e che tenga conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. In tale ipotesi, l'Amministrazione potrà chiedere in qualsiasi momento copia del contratto di lavoro, nonché ogni altra documentazione/informazione ritenga utile, sia all'operatore economico affidatario che al lavoratore.
- 9.7 In generale il Comune potrà chiedere in qualsiasi momento sia all'operatore economico affidatario che al lavoratore interessato copia dei contratti di lavoro del personale utilizzato per lo svolgimento del presente contratto, nonché ogni altra documentazione/informazione connessa ritenga utile, con riserva di segnalare agli enti competenti eventuali irregolarità riscontrate.

## **10 ART. 10 - RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI**

- 10.1 L'affidatario è responsabile per quanto concerne il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
- 10.2 In particolare, dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni e comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione nonché, se presente, del medico competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008.
- 10.3 Si richiama in particolare il rispetto degli obblighi specifici derivanti dai protocolli condivisi tra Governo e parti sociali, vigenti tempo per tempo, aventi ad oggetto la regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 (cfr. protocollo condiviso 14.03.2020, protocollo condiviso 24.04.2020 e art. 2, comma 6, d.P.C.M. 26 aprile 2020).
- 10.4 L'affidatario, inoltre, dovrà:
- elaborare e produrre il proprio “*Documento di valutazione dei rischi*” afferenti all'esercizio dell'attività e provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi (si rammenta che i relativi costi sono a carico dell'impresa, la quale dovrà essere in grado di dimostrare, in sede di eventuale verifica, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato), integrato con tutte le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base dei dPCM e delle ordinanze emanate, unitamente al protocollo di gestione rischio Covid-19;
  - produrre, a norma del citato art. 26, comma 1, lett. a), n. 2), apposita autocertificazione (ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000) inerente al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale in relazione al servizio in oggetto, mediante compilazione dell'apposito modello che verrà fornito dal Comune.
- 10.5 Il presente contratto è stato valutato in base all'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 ed è stato rilevato che non vi sono rischi connessi all'interferenza tra le attività e pertanto il DUVRI non è dovuto a norma dell'art. 26, comma 3-bis, d.lgs. 81/2008.
- 10.6 Il Comune si impegna a fornire, prima della stipulazione del contratto, la “*Informativa sui rischi specifici*” di cui all'art. 26, comma 1, lettera b), d.lgs. 81/2008, relativa ai fabbricati comunali interessati dal presente contratto.
- 10.7 Nello svolgimento delle attività, il personale impiegato dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- 10.8 L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

## **11 ART 11 - STIPULAZIONE CONTRATTO**

11.1 Ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il contratto sarà concluso mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

## **12 ART. 12 GARANZIA**

12.1 In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106.

12.2 Con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.

## **13 ART. 13 VERIFICA SUL RISPETTO DEGLI IMPEGNI NELLA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI - PENALITÀ**

13.1 Qualora l'Ente ritenga che l'affidatario non adempia ai propri obblighi o non vi adempia regolarmente, dovrà darne comunicazione verbale al responsabile tecnico e, se del caso, all'affidatario stesso per iscritto, così da porlo in condizione di riconoscere ed eventualmente contestare gli inadempimenti rilevati (non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione).

13.2 In caso di accertata grave inosservanza delle disposizioni previste nel presente capitolato (in particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo: mancata apertura/chiusura cancelli) l'affidatario dovrà corrispondere all'Ente le seguenti penali:

- € 150,00 alla prima irregolarità contestata;
- € 300,00 alla seconda irregolarità contestata;
- € 600,00 alla terza irregolarità contestata.

13.3 Inoltre, vengono in particolare indicate le seguenti penali specifiche:

con riferimento all'art. 2:

- € 10,00 per ogni mancata apertura o chiusura, o per ritardo di oltre mezzora;

con riferimento all'art. 3:

- € 10,00 per ogni mancata apertura o chiusura, o per ritardo di oltre cinque minuti.

13.4 Eventuali penali saranno detratte dalla fattura di pagamento mensile. Qualora il danno fosse superiore all'importo da corrispondere è fatta salva la facoltà dell'Ente di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito a causa delle maggiori spese sostenute a seguito dell'inadempienza contrattuale.

## **14 ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

14.1 Responsabile del progetto (RUP) del presente contratto è il Dirigente pro tempore del Settore servizi culturali, con le funzioni di cui all'art. 15 del d.lgs. 36/2023.

14.2 Direttori dell'esecuzione sono:

- il Dirigente del Settore servizi culturali, o suo delegato, con competenza su giardini di Villa Quadrio (Biblioteca), campo basket di via C. Battisti, campo basket di via Bosatta e Palazzo Martinengo, via Perego n. 1, Sondrio;
- il Dirigente pro-tempore del Settore servizi tecnici, o suo delegato, con competenza sui giardini di via Vittorio Veneto/via Ragazzi del '99 e BIM.

14.3 Spettano al direttore dell'esecuzione del contratto tutti i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione

da parte dell'esecutore in conformità ai documenti contrattuali, il tutto secondo le norme che regolano la materia.

## **15 ART. 15 - VERIFICA DI CONFORMITÀ SULLE PRESTAZIONI: CONTROLLI A CAMPIONE**

- 15.1 Poiché le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentirebbero la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, l'Ente si riserva di effettuare, a sua discrezione, controlli a campione in corso di esecuzione, con modalità e tempi comunque idonei a monitorare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato.
- 15.2 I controlli potranno essere effettuati a scelta discrezionale del Comune, in qualsiasi momento, con le modalità di volta in volta ritenute opportune e in occasione di qualsiasi prestazione, di norma a cura dello stesso direttore dell'esecuzione (o di suo delegato).
- 15.3 Ciascun controllo consisterà negli accertamenti e nei riscontri che il direttore dell'esecuzione riterrà necessari. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, il Direttore dell'esecuzione potrà presenziare alle attività, chiedere l'esibizione di qualsivoglia documentazione, riscontrare il rispetto di tutti gli oneri legati alla sicurezza dei lavoratori, verificare il rispetto delle tempistiche degli interventi, in generale raccogliere informazioni sul regolare svolgimento del servizio al fine di constatare il rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e/o degli specifici impegni assunti, con particolare riferimento al progetto di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate proposto dalla operatore economico in sede di gara, l'efficienza e l'efficacia della gestione, nonché l'idoneità del personale utilizzato.
- 15.4 Ad esito di tali controlli e comunque su motivata richiesta del Comune, l'affidataria dovrà provvedere alla sostituzione del personale che risultasse inadeguato al corretto svolgimento dei compiti affidati (salva l'eventuale applicazione di penali).

## **16 ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

- 16.1 L'inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione, anche parziale, del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile.
- 16.2 Il contratto potrà in ogni caso venir risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., a seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione di volersi valere della clausola risolutiva espressa (fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione) nei seguenti casi:
- a) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese;
  - b) cessione dell'azienda, ove l'Amministrazione decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
  - c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività;
  - d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
  - e) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività da parte dell'appaltatore, senza valide giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute tali dall'Amministrazione;
  - f) applicazione di n. 3 penali, sempre che si tratti di inadempimenti gravi, tali da non far ritenere proseguibile il rapporto in considerazione di prevedibili ulteriori future violazioni, ovvero applicazione di n. 5 penali a prescindere dalle motivazioni e dalla gravità;

- g) mancata osservanza del divieto di cessione del contratto;
  - h) mancato rispetto degli impegni assunti con il “Patto di Integrità”;
  - i) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - j) utilizzo di personale privo dei requisiti richiesti, oltre la prima contestazione;
  - k) grave violazione della riservatezza di dipendenti o di altri soggetti i cui dati sono oggetto di trattamento;
  - l) mancata ottemperanza da parte dell'appaltatore a norme imperative di legge o regolamentari (in particolare, si richiama l'inosservanza degli obblighi sulle modalità di effettuazione delle transazioni previsti dalla legge 136/2010);
  - m) grave inosservanza delle norme di legge, in particolare in materia di lavoro e previdenza (si richiama quanto previsto dalla legge in caso di irregolarità contributiva), prevenzione infortuni e sicurezza;
  - n) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
- 16.3 La risoluzione si verificherà di diritto quando una delle parti dichiarerà per iscritto (via PEC o raccomandata A/R) all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva, senza che l'appaltatore abbia nulla da eccepire.
- 16.4 Inoltre, qualora si verificassero, da parte dell'impresa affidataria, carenze tali da rendere gravemente insoddisfacente la prestazione, o in presenza di un inadempimento continuativo non inferiore a 30 giorni, pur se riferito ad una solamente delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale, l'Amministrazione potrà, previa intimazione scritta ad adempiere, risolvere il contratto.

## **17 ART. 17 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

- 17.1 I corrispettivi offerti resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. L'importo verrà di norma suddiviso in rate mensili.
- 17.2 L'operatore economico invierà ogni mese al Comune una fattura elettronica (fatturaPA) per ciascun servizio in cui è articolato il presente appalto. L'appaltatore dovrà provvedere senza ritardi alla emissione della fattura, in coerenza con la legge (artt. 21 e 23 d.P.R. 633/1972) al fine di evitare un danno al fisco per mancato incasso dell'IVA dovuta, sanzionato per legge.
- 17.3 Per maggiori informazioni sulla fatturazione elettronica si rinvia alla pagina del sito web del Comune di Sondrio <https://www.comune.sondrio.it/servizio/fatturazione-elettronica/>. Ai fini dei presenti adempimenti, i dati necessari alla fatturazione elettronica nei confronti del Comune di Sondrio sono:

Denominazione Ente	17.4 <b>Comune di Sondrio</b>
Codice univoco ufficio	17.5 <b>UFEMQG</b>
Nome dell'ufficio	17.6 <b>Uff_eFattura PA</b>
Cod. fisc. del servizio di F.E./p.IVA	17.7 <b>00095450144</b>

- 17.8 I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricezione della PEC contenente la fatturaPA inoltrata dal SdI, previo accertamento della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
- 17.9 In adempimento di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 l'appaltatore dovrà sottoscrivere in sede di contratto apposito impegno di assumere il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dalla legge citata. In caso di mancato rispetto delle modalità di pagamento previste dalla legge 136/2010 il contratto si intenderà risolto di diritto.
- 17.10 Prima di procedere a ciascun pagamento, il Comune acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la regolarità dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti a favore dei dipendenti.

17.11 Ai sensi del comma 917, art. 1 lettera b) della legge 205/27.12.2017, le eventuali prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro del presente contratto dovranno essere da questi ultimi fatturate all'appaltatore principale a mezzo di fattura elettronica, le cui specifiche sono state definite con provvedimento Agenzia Entrate prot. n. 89757/2018 e circolare 8/2018.

## **18 ART. 18 - SUBAPPALTO**

18.1 È vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità.

18.2 È ammesso il subappalto ai sensi dell'articolo 119 del d.lgs. 36/2023.

18.3 Laddove il concorrente intenda ricorrere al subappalto, il medesimo deve indicare in sede di offerta, all'interno del DGUE, i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

18.4 In caso di ricorso al subappalto, deve essere compilato il D.G.U.E., parte II, lett. D.

18.5 Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

18.6 Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori, né la presentazione di ulteriore documentazione.

18.7 Il sub-appaltatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, Parte V, del Codice (da art. 94 a 98 del d.lgs. 36/2023);
- possesso iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerente con quella oggetto di subappalto.

18.1 Si precisa che il subappalto, oltre ad essere dichiarato in sede di offerta, deve necessariamente essere autorizzato dall'Amministrazione concedente prima dell'inizio del servizio.

18.2 Ai fini del rilascio della prevista autorizzazione l'Amministrazione concedente provvederà ai controlli necessari per verificare in capo ai subappaltatori il possesso dei requisiti generali nonché il possesso dei requisiti speciali e delle autorizzazioni eventualmente richieste in merito alle prestazioni oggetto del subappalto.

18.3 Per tutti i contratti di subappalto dovranno essere rispettate le norme e le disposizioni previste dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

18.4 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'operatore economico affidatario, che rimane l'unico e il solo responsabile nei confronti del Comune della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

18.5 L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

18.6 Qualora l'importo dovuto per le prestazioni eseguite in subappalto debba essere corrisposto direttamente al subappaltatore, in caso di inadempimento o ritardo rispetto agli obblighi contributivi e retributivi del subappaltatore nei confronti del proprio personale si applicano le disposizioni previste per i pagamenti all'aggiudicatario.

## **19 ART. 19 - DIVIETO CESSIONE CONTRATTO E CREDITO**

19.1 È vietata la cessione del contratto a terzi, anche in caso di cessazione dell'attività da parte dell'impresa aggiudicataria o di fallimento della stessa.

19.2 È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante

## **20 ART. 20 - RECESSO ANTICIPATO**

- 20.1 L'Amministrazione, per quanto di proprio interesse, ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e dandone preavviso scritto (via PEC o raccomandata A/R ) di almeno due mesi, nei casi di:
- giusta causa;
  - qualora, per disposizioni normative e/o mutamenti di carattere organizzativo, l'Amministrazione debba adottare misure diverse da quelle oggetto del presente capitolato.
- 20.2 Si conviene che per "giusta causa" si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
  - ogni altra fattispecie, diversa da quelle indicate all'articolo precedente, che faccia comunque venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'appalto.
- 20.3 Si conviene inoltre che per "mutamenti di carattere organizzativo" si intende, sempre a titolo esemplificativo:
- l'adozione di differenti modalità operative per l'effettuazione delle attività previste, con particolare riferimento alla introduzione della automazione di cancelli e/o portoni;
  - la cessione a terzi o la restituzione al proprietario dell'immobile custodito, quando non di proprietà.
- 20.4 In caso di recesso di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione verserà all'appaltatore una somma pari al compenso delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, fino al giorno della cessazione dell'appalto, rinunciando espressamente l'appaltatore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
- 20.5 Inoltre l'Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, dandone preavviso scritto (via PEC o raccomandata A/R) di almeno quattro mesi. In tal caso, l'Amministrazione verserà all'appaltatore quale indennizzo/corrispettivo a qualsiasi titolo dovuto, incluso quello risarcitorio ed a ristoro di qualsiasi pretesa (con rinuncia espressa a far valere azioni o pretese nei confronti del Comune), una somma pari:
- al compenso delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, fino al giorno della cessazione dell'appalto;
  - al 10% del valore del servizio non eseguito (con riferimento al quantitativo stimato contrattuale e al costo ora e/o intervento applicato al momento in cui è stato comunicato il recesso).
- 20.6 All'appaltatore è consentito recedere, in tutto o in parte, dal contratto prima della sua scadenza, esclusivamente per giusta causa o forza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a tre mesi, da comunicarsi via PEC o raccomandata A/R; in caso di recesso dell'appaltatore al di fuori delle ipotesi tassative qui previste e/o di mancato rispetto del termine di preavviso, l'Amministrazione addebiterà l'eventuale danno ulteriore subito.

## 21 **ART. 21 SOSTITUZIONI DELL'APPALTATORE**

- 21.1 In qualsiasi caso si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione dell'appaltatore in corso di contratto, nonché in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'esecutore o di risoluzione del contratto, il Comune, a sua discrezionalità, affiderà lo stesso ad altro operatore individuato tramite una tra le procedure di scelta del contraente consentite dalla normativa tempo per tempo vigente.

## **22 ART. 22- RISPETTO NORMATIVA SULLA RISERVATEZZA**

- 22.1 L'operatore economico affidatario è tenuto all'osservanza del regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni indicando il responsabile in materia di riservatezza dei dati personali (privacy), al quale il Comune, in quanto titolare dei dati, fornirà le istruzioni secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.
- 22.2 L'operatore economico affidatario assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato che effettua le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non le divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
- 22.3 L'operatore economico affidatario si impegna a non pubblicare in alcuna forma e soprattutto a non diffondere attraverso i canali web immagini fotografiche e video dei bambini, che potranno essere conservate all'interno dell'impresa, solo a scopo documentale o condivise con eventuale personale incaricato per svolgere osservazioni e valutazioni sul metodo di lavoro.
- 22.4 L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso dell'operatore economico affidatario, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.
- 22.5 Il Comune, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'operatore economico affidatario nello svolgimento del rapporto contrattuale, nel rispetto della legge n. 241/1990 e s. m. e i., nonché dell'art. 35 del d.lgs. 36/2023.
- 22.6 In ossequio a quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i dati forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all'inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.

## **23 ART. 23 -DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIE**

- 23.1 Per tutte le controversie eventualmente nascenti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto si conviene che il Foro esclusivamente competente è quello di Sondrio.
- 23.2 È esclusa la clausola arbitrale.

## **24 ART. 24 - RINVIO AD ALTRE NORME**

- 24.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento, direttamente o indirettamente, alla normativa sia generale sia speciale vigente in materia.
- 24.2 L'Operatore Economico affidatario è tenuto anche al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale, nulla potendo pretendere per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.